Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — *L. 0,60*

Anno LXV — **Roma — Martedì, 17 giugno 1924** — **Numero 142**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	**100**	**60**	**40**
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . .	»	**200**	**120**	**70**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	**70**	**40**	**25**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**120**	**80**	**50**

Un numero separato fino a 32 pagine *cent. 60* — Arretrato *cent. 80;* all'estero *L. 1.20* — Se il giornale si compone di oltre 32 pagine aumenta di *cent. 60* ogni 32 pagine o frazioni — Ogni foglio delle inserzioni, di 4 pagine, *cent. 30* — Arretrato *cent. 40.*

Gli abbonamenti si prendono presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Provveditorato Generale dello Stato — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) e decorrono dal 1° di ogni mese. L'importo degli abbonamenti richiesti per corrispondenza deve essere inviato a mezzo di vaglia postale o telegrafico o di vaglia di Istituti di emissione. — All'importo di ciascun vaglia deve essere sempre aggiunta la prescritta tassa di quietanza.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria *A. Boffi.* — Ancona *G. Fogola.* — Aquila *F. Agnelli.* — Arezzo *A. Pellegrini* — Ascoli Piceno · *S. Pierucci.* — Avellino *C. Leprini* — Bari *Fratelli Favia.* — Belluno *S. Benetta.* — Benevento *E. Podio* — Bergamo *Anonima libraria italiana.* — Bologna *L. Cappelli* — Bolzano *L. Trevisini* — Brescia · *E. Castoldi.* — Cagliari *G. Carta.* — Caltanissetta *P. Milia Russo* — Campobasso *R. Golitti.* — Caserta *F. Abussi.* — Catania · *G. Giannotta.* — Catanzaro · *G. Mazzocco.* — Chieti *E. Piccirilli* — Como *C. Nani e C.* — Cosenza · *L. Luberto* — Cremona *E. Rastelli.* — Cuneo *G. Salomone.* — Ferrara *Taddei Soati* — Firenze *M. Mozzon* — Fiume *Libreria Dante Alighieri.* — Foggia *G. Pilone.* — Forlì *G. Archetti.* — Genova *Anonima libraria italiana.* — Girgenti · (*). — Grosseto · (*). — Imperia *S. Benedusi.* — Lecce *Libreria F.lli Spacciante.* — Livorno *S. Belforte e C.* — Lucca *S. Belforte e C.* — Macerata · *R. Franceschetti.* — Mantova · *G. Mondovì.* — Massa Carrara · *A. Zannoni.* — Messina · *G. Principato.* — Milano · *Anonima libraria italiana.* — Modena · *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli *Anonima libraria italiana.* — Novara *R. Guaglio.* — Padova · *A. Draghi.* — Palermo *O. Fiorenza.* — Parma *D. Vannini.* — Pavia · *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia *N. Simonelli.* — Pesaro · *G. G. Federici.* — Piacenza · *V. Porta.* — Pisa. *Libr. Bemporad delle Librerie Italiane riunite.* — Pola · *E. Schmidt* — Potenza (*) — Ravenna *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia · *L. Bonvicini.* — Roma *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale.* — Rovigo *G. Marin.* — Salerno *P. Schiavone* — Sassari · *G. Ledda.* — Siena *Libreria San Bernardino.* — Siracusa · *G. Greco.* — Sondrio *Zarucchi* — Spezia *A. Zacutti* — Taranto *Fratelli Filippi.* — Teramo · *L. d'Ignazio.* — Torino · *F. Casanova e C.* — Trapani *G. Banci.* — Trento · *M. Disertori.* — Treviso *Longo e Zoppelli* — Trieste *L. Cappelli.* — Udine *Carducci.* — Venezia *Serafin* — Verona *R. Cabianca.* — Vicenza · *G. Galla.* — Zara *E. de Schönfeld* — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 925.

REGIO DECRETO 20 marzo 1924, n. 925.

Assimilazione economica rispetto alle corrispondenti categorie del Regno del personale dell'Amministrazione degli archivi di Stato proveniente dal cessato regime.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 della legge 26 settembre 1920, n. 1322, e l'art. 3 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778;

Visto il R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290;

Visto il R. decreto 18 dicembre 1922, n. 1637;

Visto il R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I.

Disposizioni generali.

Art. 1.

Al personale dell'Amministrazione degli archivi di Stato dei territori annessi all'Italia con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778, in servizio al 1° luglio 1920, o riammessovi successivamente in quanto lo stesso sia stato assunto sotto il cessato regime e non sia stato comunque allontanato dal servizio, sono estesi provvisoriamente, ai fini dell'assimilazione economica rispetto alle corrispondenti categorie del Regno:

a) il sistema del ruolo aperto in conformità delle annesse tabelle e delle norme contenute negli articoli seguenti;

b) le disposizioni concernenti le indennità di incarico per le categorie che ne sono provviste;

c) le disposizioni dell'articolo 40 (comma 3°) del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971, concernenti le abbreviazioni di periodo spettanti agli impiegati che in 35 anni complessivi di servizio non raggiungerebbero, con gli aumenti alle scadenze normali, il massimo stipendio fissato nelle unite tabelle, per il quadro al quale sono assegnati;

d) il beneficio delle abbreviazioni di un anno per ciascuno dei primi 5 e dei primi 3 periodi rispettivamente contemplate nell'art. 5 del R. decreto-legge 7 giugno 1920, numero 739, a favore degli applicati e degli uscieri.

Oltre lo stipendio, qualunque ne sia la misura, spetta a tutti gli impiegati ed agenti l'indennità caro viveri, di cui al decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, al R. decreto-legge 3 giugno 1920, n. 737 ed al R. decreto 5 aprile 1923, n. 853, fino a tanto che la stessa sarà corrisposta al similare personale del Regno.

Spetta inoltre ai medesimi l'assegno mensile temporaneo, preveduto dall'articolo 14 comma primo, della legge 13 agosto 1921, n. 1080, a decorrere dal 1° marzo 1921 al 1° aprile 1922, salvo che si tratti di impiegati od agenti i quali conservino, a termini dell'articolo 6 del presente decreto, un assegno personale da riassorbirsi, nel qual caso il compenso mensile sarà corrisposto solamente per la parte eccedente il detto assegno personale.

Il conferimento dei nuovi stipendi dipendenti dall'assimilazione non ha per effetto la liquidazione delle eventuali differenze della indennità di missione e competenze analoghe spettanti al personale anteriormente alla pubblicazione del presente decreto.

Art. 2.

Gli aumenti di stipendio hanno decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il periodo necessario per gli aumenti stessi.

Ai fini dell'avanzamento nel quadro di classificazione degli stipendi è detratto il tempo non utile per la progressione nella carriera secondo le norme sullo stato giuridico in vigore prima del R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440.

CAPO II.

Collocamento nel quadro di classificazione degli stipendi.

Impiegati amministrativi (gruppo *A*).

Art. 3.

Gl'impiegati dell'Amministrazione degli archivi di Stato gruppo *A* ed aventi la X e IX classe di rango sono collocati nel quadro di classificazione degli stipendi stabiliti per gli archivisti (tabella n. 55 annessa al R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290) e precisamente quelli della X all'inizio del 4° anno, quelli della IX all'inizio del 9° anno, tutti con l'aggiunta di tanti anni quanti sono quelli dell'anzianità nella classe o nel godimento dei relativi emolumenti.

I funzionari aventi l'VIII e la VII classe di rango hanno il quadro e le funzioni di archivisti e sono collocati nei quadri di classificazione degli stipendi e precisamente quelli dell'VIII all'inizio del 15° anno e quelli della VII all'inizio del 20° anno, gli uni e gli altri con l'aggiunta di tanti anni, quanti sono quelli della anzianità nella classe o nel godimento dei relativi emolumenti: è però loro attribuita, a titolo di assegno personale, ed agli effetti economici e della pensione — quando questo sia da liquidarsi secondo le norme del Regno — all'atto del collocamento, e successivamente con i conseguenti aumenti periodici, la differenza fra il trattamento economico loro assegnato nel modo suddetto e quello che ad essi spetterebbe se fossero collocati nel quadro di classificazione del grado superiore all'inizio rispettivamente del primo e secondo periodo di aumento dello stipendio con l'aggiunta dell'anzianità suddetta.

Gli impiegati della VI classe di rango sono collocati nel quadro di classificazione degli stipendi stabiliti per i direttori con l'aggiunta di tanti anni quanti sono quelli dell'anzianità nella classe o nel godimento dei relativi emolumenti.

Personale d'ordine (gruppo *E*).

Art. 4.

Il personale d'ordine addetto agli archivi di Stato è collocato nei quadri di classificazione degli stipendi stabiliti per il personale d'ordine del Regno (tabella n. 3 annessa al R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290) con le seguenti norme:

Gli assistenti e gli officianti, nonchè gli impiegati di cancelleria dell'XI e X classe di rango sono collocati nel quadro di classificazione degli stipendi stabiliti per gli aiutanti e precisamente gli assistenti e gli officianti all'inizio del grado con l'anzianità complessiva di servizio, gl'impiegati dell'XI classe di rango all'inizio del 12° anno di detto quadro e quelli della X classe all'inizio del 25° anno con la

aggiunta di tanti anni quanti sono quelli dell'anzianità nella classe o nel godimento dei relativi emolumenti.

Gli impiegati anzidetti con un servizio civile non inferiore a 12 anni, che in seguito a scrutinio abbiano dimostrato di possedere i requisiti di idoneità per coprire il grado di coadiutore saranno collocati nel quadro di classificazione degli stipendi dei coadiutori all'inizio del grado, fermo restando il disposto dell'art. 7 del presente decreto, purchè il numero complessivo degli impiegati d'ordine provenienti dal cessato regime che vengono classificati nel quadro degli stipendi dei coadiutori non superi il 40 per cento del numero globale dei detti impiegati d'ordine in analogia a quanto è prescritto dalla legge 30 giugno 1907, n. 384.

Gli impiegati d'ordine della IX ed VIII classe di rango sono collocati nel quadro di classificazione degli stipendi stabiliti per i coadiutori e precisamente quelli della IX allo inizio del grado e quelli dell'VIII all'inizio del decimo anno, tutti con l'aggiunta di tanti anni quanti sono quelli dell'anzianità nella classe o nel godimento dei relativi emolumenti.

Servi di ufficio (definitivi ed ausiliari).

Art. 5.

Il personale dei servi, tanto definitivi che ausiliari, è collocato nel quadro degli uscieri (tabella n. 4 annessa al R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290) con l'anzianità di servizio civile. Al 4 per cento di detto personale, a cura della Amministrazione centrale, viene assicurato, per anzianità congiunta al merito, il collocamento nel quadro degli uscieri capi.

CAPO III.

Disposizioni varie.

Art. 6.

L'impiegato od agente che sia provvisto di un trattamento economico complessivo superiore a quello che gli spetterebbe per effetto dell'assimilazione economica, comprese le indennità di cui alla lettera *b*) del presente art. 1, conserva la differenza come assegno personale soggetto ad assorbimento nei successivi aumenti.

Se all'impiegato deve essere applicato, perchè più vantaggioso, il trattamento complessivo risultante dall'assimilazione fatta ai termini del presente decreto, tale trattamento deve essergli corrisposto nei limiti della somma effettiva percepita al netto da un impiegato del Regno avente eguale collocamento nei quadri ed uguale stato di famiglia.

Art. 7.

All'impiegato od agente che per effetto dello inquadramento venisse a conseguire un trattamento inferiore a quello che avrebbe ottenuto in base alla complessiva anzianità di servizio, se fosse stato collocato nel quadro del grado inferiore, è corrisposta la differenza come assegno personale soggetto ad assorbimento negli aumenti successivi.

Art. 8.

Il collocamento del personale nei quadri di classificazione, a norma degli articoli precedenti, è fatto con riferimento alla posizione di ciascun impiegato al 1° luglio 1920, tenuto conto altresì delle promozioni e nomine effettuatesi sino al 1° ottobre 1921.

Le frazioni di anno risultanti al 1° luglio 1920 sono calcolate come anno intero. Tranne per quanto riguarda l'assegno mensile temporaneo di cui alla legge 13 agosto 1921, n. 1080, che decorre dal 1° marzo 1921, gli emolumenti maggiori dipendenti dal collocamento nei nuovi quadri decorrono dal 1° luglio 1920, e nei casi di promozione e di nomine previste dal comma primo del presente articolo, dal primo del mese successivo alla data in cui queste ebbero a maturare.

Le tabelle per gli stipendi annesse al presente decreto saranno applicate a decorrere dal 1° aprile 1922.

Per il periodo dal 1° luglio 1920 al 31 marzo 1922 verranno applicate le tabelle in vigore per il personale dell'Amministrazione degli archivi di Stato prima dell'applicazione del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290.

Art. 9.

Gli impiegati ed agenti, che siano provvisti di pensione a carico dello Stato, non possono cumulare la pensione stessa con gli emolumenti inerenti al posto attualmente coperto, salvo i casi ed i limiti previsti dall'art. 10 della legge 19 luglio 1862, n. 722, modificato dall'art. 1 del decreto Luogotenenziale 27 aprile 1919, n. 899.

Art. 10.

Le disposizioni del presente decreto non sono applicabili al personale di qualsiasi categoria assunto dall'autorità italiana dopo l'armistizio di Villa Giusti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1924.
Atti del Governo, registro 225, foglio 99. — GRANATA.

Tabella 55 annessa al R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290.

PERSONALE DEGLI ARCHIVI DI STATO.

CATEGORIA I.

Archivisti.

Stipendio iniziale L. 7800.

Stipendio al compimento del 4° anno di grado . .	L. 8,600
Stipendio al compimento dell'8° anno di grado . .	» 9,400
Stipendio al compimento del 12° anno di grado . .	» 10,100
Stipendio al compimento del 16° anno di grado . .	» 10,800
Stipendio al compimento del 20° anno di grado . .	» 11,500

Primi archivisti.

Stipendio iniziale L. 10,000.

Stipendio al compimento del 4° anno di grado . .	L. 10,800
Stipendio al compimento dell'8° anno di grado . .	» 11,600
Stipendio al compimento del 12° anno di grado . .	» 12,300
Stipendio al compimento del 16° anno di grado . .	» 13,000

Direttori.

Stipendio iniziale L. 12,000.

Stipendio al compimento del 3° anno di grado . .	L. 12,900
Stipendio al compimento del 6° anno di grado . .	» 13,800
Stipendio al compimento del 10° anno di grado . .	» 14,700
Stipendio al compimento del 14° anno di grado . .	» 15,500
Stipendio al compimento del 17° anno di grado . .	» 16,300
Stipendio al compimento del 20° anno di grado . .	» 17,000

Aiutanti e operatori.

Stipendi come alla tabella n. 3 per gli applicati delle Amministrazioni centrali.

Coadiutori.

Stipendi come alla tabella n. 3 per gli archivisti delle Amministrazioni centrali.

Uscieri.

Stipendi come alla tabella n. 4 per gli uscieri delle Amministrazioni centrali.

Custodi.

Stipendi come alla tabella n. 4 per i commessi o i capi uscieri delle Amministrazioni centrali.

Tabella n. 3 annessa al R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290.

PERSONALE D'ORDINE.

Applicati.

Stipendio iniziale L. 4,800.

Stipendio al compimento del 4° anno di grado . .	L. 5,300
Stipendio al compimento del 8° anno di grado . .	» 5,800
Stipendio al compimento del 12° anno di grado . .	» 6,200
Stipendio al compimento del 16° anno di grado . .	» 6,600
Stipendio al compimento del 20° anno di grado . .	» 7,000
Stipendio al compimento del 24° anno di grado . .	» 7,400
Stipendio al compimento del 28° anno di grado . .	» 7,800

Archivisti.

Stipendio iniziale L. 7,000.

Stipendio al compimento del 4° anno di grado . .	L. 7,800
Stipendio al compimento dell'8° anno di grado . .	» 8,600
Stipendio al compimento del 12° anno di grado . .	» 9,400
Stipendio al compimento del 16° anno di grado . .	» 10,100
Stipendio al compimento del 20° anno di grado . .	» 10,800
Stipendio al compimento del 24° anno di grado . .	» 11,500

Tabella n. 4 annessa al R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290.

PERSONALE SUBALTERNO.

Uscieri.

Stipendio iniziale L. 4000.

Stipendio al compimento del 4° anno di grado . .	L. 4,300
Stipendio al compimento dell'8° anno di grado . .	» 4,600
Stipendio al compimento del 12° anno di grado . .	» 4,900
Stipendio al compimento del 16° anno di grado . .	» 5,200
Stipendio al compimento del 20° anno di grado . .	» 5,500

Commessi ed uscieri capi.

Stipendi iniziali L. 5,200

Stipendio al compimento del 4° anno di grado . .	L. 5,600
Stipendio al compimento dell'8° anno di grado . .	» 6,000
Stipendio al compimento del 12° anno di grado . .	» 6,400
Stipendio al compimento del 16° anno di grado . .	» 6,800
Stipendio al compimento del 20° anno di grado . .	» 7,200

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: DE' STEFANI.

Il Ministro per l'interno: MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 926.

REGIO DECRETO 23 maggio 1924, n. 927.

Estensione ai territori annessi dei Regi decreti del 9 febbraio 1919, n. 112, e 2 dicembre 1923, n. 2686, concernenti rispettivamente il contratto d'impiego privato e la risoluzione delle controversie derivanti da esso.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 della legge 26 settembre 1920, n. 1322, l'articolo 3 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778 e l'art. 3 del R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto coi Ministri per la giustizia e gli affari di culto e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono pubblicati nei territori annessi in base all'art. 3 della legge 26 settembre 1920, n. 1322, all'art. 2 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778, ed all'art. 2 del decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211:

a) il decreto-legge 9 febbraio 1919, n. 112, che regola il contratto d'impiego privato;

b) il decreto-legge 2 dicembre 1923, n. 2686, che detta norme per la risoluzione delle controversie su diritti derivanti dal contratto d'impiego privato, ad eccezione dell'articolo 10 del decreto stesso.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 3.

Col detto giorno cesseranno di aver vigore la legge austriaca 16 gennaio 1910, n. 20, sul contratto degli impiegati di commercio ed ogni altra disposizione che regola la materia contemplata nei decreti-legge 9 febbraio 1919, n. 112, e 2 dicembre 1923, n. 2686.

Art. 4.

Le controversie pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria ed agli organi giurisdizionali speciali, le quali secondo il presente decreto diventano di competenza delle Commissioni arbitrali, saranno a queste devolute, salvo che alla data dell'entrata in vigore del presente decreto sia intervenuta una sentenza interlocutoria o definitiva, ancorchè di primo grado.

In tal caso esse continueranno ad essere trattate dalle autorità giurisdizionali che ne erano investite, secondo le norme di competenza anteriori all'entrata in vigore del presente decreto.

La trattazione delle controversie, che alla data suindicata non siano state definite dagli organi giurisdizionali che ne erano investiti secondo le norme in vigore, sarà proseguita con le norme contenute nel presente decreto, rimanendo ferma la validità degli atti processuali anteriori.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei de-

creti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CORBINO — OVIGLIO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1924.
Atti del Governo, registro 225, foglio 101. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 927.

REGIO DECRETO 22 maggio 1924, n. 915.

Limitazione al territorio dei circondari di Pavia e Voghera della giurisdizione del Collegio di probiviri per l'industria della macinazione dei cereali, istituito in Pavia.

N. 915. R. decreto 22 maggio 1924, con il quale, su proposta del Ministro per l'economia naziionale, la giurisdizione del Collegio di probiviri per l'industria della macinazione dei cereali istituito in Pavia con il decreto Luogotenenziale 22 dicembre 1918, n. 2020, viene limitata al territorio dei circondari di Pavia e Voghera.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1924.

Numero di pubblicazione 928.

REGIO DECRETO 22 maggio 1924, n. 916.

Estensione ai comuni di Cilavegna, Gambolò e Garlasco della giurisdizione del Collegio di probiviri per l'industria delle calzature, in Vigevano.

N. 916. R. decreto 22 maggio 1924, con il quale, su proposta del Ministro per l'economia nazionale, si estende al territorio dei comuni di Cilavegna, Gambolò e Garlasco, la giurisdizione del Collegio di probiviri per l'industria delle calzature con sede in Vigevano.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1924.

Numero di pubblicazione 929.

REGIO DECRETO 22 maggio 1924, n. 917.

Estensione ai circondari di Pavia e Voghera della giurisdizione del Collegio di probiviri per le industrie metallurgiche istituito in Pavia.

N. 917. R. decreto 22 maggio 1924, con il quale, su proposta del Ministro per l'economia nazionale, si estende al territorio dei circondari di Pavia e Voghera, la giurisdizione del Collegio di probiviri per le industrie metallurgiche istituito in Pavia con il decreto Luogotenenziale 22 dicembre 1918, n. 2020.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1924.

Numero di pubblicazione 930.

REGIO DECRETO 11 maggio 1924, n. 918.

Erezione in Ente morale della fondazione « Premio Giuseppe Buonamici » presso il Regio conservatorio di musica di Firenze.

N. 918. R. decreto 11 maggio 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'istruzione pubblica, la fondazione « Premio Giuseppe Buonamici » presso il Regio conservatorio di musica di Firenze, viene eretta in Ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1924.

REGIO DECRETO 4 maggio 1924.

Nomina del vice presidente del Comitato deliberativo della Commissione Suprema di difesa.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 4 maggio 1924, col quale viene sostituito l'art. 3 del R. decreto 20 dicembre 1923, n. 2957, sull'ordinamento della Commissione Suprema di difesa;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari interni, *ad interim* per gli affari esteri e Commissario per l'aeronautica;
Ha decretato e decreta:

Articolo unico.

Il Duca della Vittoria, generale d'esercito Armando Diaz, è nominato vice-presidente del Comitato deliberativo della Commissione Suprema di difesa.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DECRETI PREFETTIZI:

Proroga di poteri dei Commissari straordinari di Villafranca Sicula, Galatina, Patti e Montagnareale.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GIRGENTI

Veduto il R. decreto 9 marzo 1924, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Villafranca Sicula;
Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;
Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e

dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente d'altro lato, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Villafranca Sicula è prorogato di tre mesi.

Girgenti, addì 10 giugno 1924.

Il Prefetto: REALE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI LECCE

Veduto il R. decreto 7 febbraio 1924 col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Galatina;
Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;
Ritenuto che il Commissario straordinario non ha potuto completare la sistemazione di quella civica azienda e che la situazione dei partiti locali non consente di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Galatina è prorogato di tre mesi.

Lecce, addì 10 giugno 1924.

Il Prefetto: MERIZZI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI MESSINA

Veduto il R. decreto 3 marzo 1924, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Patti;
Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;
Ritenuto che il Commissario straordinario non ha potuto ancora completare la sistemazione dei pubblici servizi e della finanza comunale e che la situazione dei partiti locali non consente, d'altra parte, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Patti è prorogato di tre mesi.

Messina, addì 3 giugno 1924.

p. *Il prefetto*: DI MONALE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI MESSINA

Visto il R. decreto 9 marzo 1924 col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Montagnareale;
Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915 n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2[illegible];
Ritenuto che il Commissario straordinario non ha potuto ancora completare la sistemazione dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente d'altra parte di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Montagnareale è prorogato di tre mesi.

Messina, addì 9 giugno 1924.

Il Prefetto: FRIGERIO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Sostituzione di un membro supplente della Commissione arbitrale per dirimere le controversie derivanti da noleggi di navi mercantili.

Con Regio decreto 15 maggio 1924, registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 1924, il consigliere di Cassazione comm. Giuseppe Colosimo è stato nominato membro supplente della Commissione arbitrale istituita con Regio decreto-legge 16 giugno 1918, n. 844, in luogo del pari grado comm. Alfredo Pierri.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 138

CORSO MEDIO DEI CAMBI
del giorno 16 giugno 1924.

	Media		Media
Parigi	128 46	Belgio	111 17
Londra	100 241	Olanda	8 67
Svizzera	407 73	Pesos oro	17 18
Spagna	312 75	Pesos carta	7 56
Berlino	—	New-York	23 217
Vienna	0 0328	Oro	447 98
Praga	68 —		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	88 37
	3.50 % » (1902)	85 —
	3.00 % lordo	56 —
	5.00 netto	99 01
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	88 52

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. 1ª Pubblicazione. ELENCO N. 46.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
5 %	172608	65 —	Ivaldi *Adele e Natalina* di Guido, minori, sotto la patria potestà del padre, dom. a Sampierdarena (Genova).	Ivaldi *Adelina-Emilia* e *Fortunata-Natalina* di Guido, minori ecc. come contro.
3.50 %	604053	49 —	Majocchi *Mauro* fu Giovanni Battista, dom. a Torino.	Majocco *Pietro-Maurizio* fu Giovanni Battista, ecc. come contro.
5 %	278860	575 —	Grillo Rosa fu Giuseppe, nubile, dom. a Genova; con usufrutto vitalizio a Grillo Vincenzina fu *Vincenzo*, moglie di Levratto Rodolfo, dom. a Finalborgo.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a Grillo Vincenzina fu *Cosmo-Vincenzo*, moglie ecc. come contro.
3.50 %	410481	297 50	Imbricato Adolfo, dom. a Varallo Pombia (Novara); con usufruto vitalizio a *Fabini* Vittoria di Giovanni, ved. di Bolognini Carlo Giovanni.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a *Favini Vittoria*, ecc. come contro.
Buono tesoro quinquennale (7ª emissione)	1514	Capitale 18 200 —	Zanetti *Battistino* di Vittorio, minore, sotto la patria potestà del padre.	Zanetti *Giovanni Battista* di Vittorio, minore ecc. come contro.
3.50 %	687348	175 —	*Osmundo Paolo*, minore sotto la tutela legale della madre *Osmundo* Agostina, nubile, dom ad Ivrea (Torino), con usufrutto vitalizio a Bello Margherita fu *Antonio*, vedova di Rossetti Giuseppe, dom. ad Ivrea (Torino).	*Osmonda Palo-Giuseppe*, minore sotto la tutela legale della madre *Osmonda* Agostina, nubile, dom. ad Ivrea (Torino), con usufrutto vitalizio a Bello Margherita fu *Carlo-Antonio* vedova ecc. come contro.
»	790208	1543 50	Del Piano *Antonietta* fu Giorgio, moglie di Barrett o Barret Camillo, dom. a Bogliasco (Genova), vincolata.	Del Piano *Alberica-Petronilla-Antonietta* fu Giorgio, moglie ecc. come contro.
»	203794	420 —	Osta *Maria-Consolata* fu Francesco, nubile, dom. a Genova.	Osta *Marianna* fu Francesco, nubile, ecc. come contro
»	249670	175 —	Osta *Maria-Consolata* fu Francesco, nubile, dom. a Roma.	
»	249671	175 —		
»	466472	35 —		
»	674662	70 —		
»	674833	35 —		
3.50 % (1902)	349	77 —		
3,50 %	630772	35 —	Osta *Maria* fu Francesco, nubile, dom. a Roma.	

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298 si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 14 giugno 1924.

Il direttore generale: CIRILLO.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso al posto di insegnante di fabbricazione di tessuti nel Regio istituto industriale «Quintino Sella» di Biella.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il Regio decreto 18 giugno 1922, n. 1185, che approva il regolamento generale sulla istruzione industriale;

Sulla proposta dell'ispettore generale per l'insegnamento industriale;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso per titoli e per esami al posto di insegnante titolare di fabbricazione di tessuti nel Regio istituto industriale «Quintino Sella» di Biella.

Art 2.

L'insegnante prescelto inizia la sua carriera come insegnante di seconda classe di scuola di terzo grado, inquadrato nel grado nono e la prosegue nel grado ottavo. Esso viene tuttavia nominato in prova per un periodo di due anni, dopo i quali, a seguito dei risultati favorevoli di due ispezioni, viene nominato stabile.

Art. 3.

Le domande di ammissione al detto concorso, su carta bollata da L. 3, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero (Ispettorato dell'insegnamento industriale) entro 2 mesi dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti, a titoli presentati, per qualsiasi motivo, ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Le domande debbono indicare con precisione, cognome nome e paternità, dimora del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso, e gli siano restituiti a concorso ultimato, i documenti ed i titoli presentati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° Documenti artistici di studio, di pratica didattica e di pratica professionale atti a dimostrare che il concorrente possiede i requisiti indispensabili per coprire il posto messo a concorso;

2° Atto di nascita. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del Tribunale competente;

3° Certificato generale del casellario giudiziario con la firma del cancelliere autenticata dall'autorità competente;

4° Certificato di moralità rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza, sentita la giunta municipale, e con la dichiarazione del fine per cui esso è richiesto.

La firma del sindaco deve essere autenticata dal Prefetto della Provincia;

5° Certificato di costituzione fisica sana ed esente da difetti capaci da impedire l'adempimento dei doveri e di diminuire il prestigio dell'insegnante, rilasciato dal medico provinciale, da un medico militare, da un ufficiale sanitario o da un medico condotto.

La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella degli altri sanitari dal sindaco, la firma del quale deve essere a sua volta autenticata dal Prefetto;

6° Foglio matricolare del servizio militare prestato per i concorrenti ex combattenti;

7° Cenno riassuntivo in carta libera degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa;

8° Elenco in carta libera completo ed in doppio esemplare di tutti i documenti, titoli e pubblicazioni presentati al concorso, firmato dal candidato.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo, e quelli indicati nei nn. 2, 3 e 4 debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi siano rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel Comune di Roma (art. 3 del Regio decreto del 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai nn. 2 e 3 il personale delle scuole industriali dipendenti dal Ministero per l'economia nazionale ed i funzionari dello Stato in attività, di servizio, nominali tanto gli uni che gli altri con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni.

Sono escluse le opere manoscritte o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad istituti di istruzione media o normale e primaria deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'istituto.

Quelli rilasciati dalle scuole industriali debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio d'amministrazione.

Tutte le prove di esame avranno luogo a Roma.

Ai candidati verrà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata del giorno in cui avranno inizio tali prove.

La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame alla Commissione giudicatrice o al competente ufficio del Ministero il libretto ferroviario se sono già in servizio dello Stato e la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi in ordine di merito e non mai alla pari in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Nella graduatoria degli idonei si terrà particolare conto del servizio militare di guerra del candidato.

Art. 7.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria ed in caso di rinuncia del primo ai successivi classificati seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione o la rinunzia debbono risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia se il candidato cui è stato offerto il posto lascia passare dieci giorni senza dichiarare per iscritto se accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Art. 8.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito nel presente bando saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento 18 giugno 1922, n. 1185.

Roma, addì 2 giugno 1924.

Il Ministro: CORBINO.

Proroga del termine del concorso di allievi sorveglianti forestali.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE
DI CONCERTO COL
MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto 17 aprile 1924, registrato alla Corte dei conti il 24 di detto mese al registro n. 4 Ministero economia nazionale, foglio 275, con cui è stato bandito il concorso per 130 posti di allievi sorveglianti forestali;

Ritenuto che molti aspiranti al concorso hanno fatte presenti le difficoltà incontrate per il rilascio del foglio matricolare del servizio militare prestato, richiesto col n. 6 dell'art. 2 di detto decreto;

Considerata l'opportunità di prorogare il termine fissato per la presentazione dei documenti;

Decreta:

Articolo unico.

Il termine per la presentazione dei documenti per il concorso di allievi sorveglianti forestali, bandito con decreto 17 aprile u. s., è prorogato al 30 giugno corrente

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 5 giugno 1924.

Il Ministro per le finanze: DE' STEFANI; p *Il Ministro per l'economia nazionale*: SERPIERI.

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.